DECRETO DIRIGENZIALE N. 93 del 18 luglio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - L. R. 54/85 e s.m. ed i. - PRAE - Cava di calcare sita nel Comune di Torrecuso alla loc. Torrepalazzo - Ditta FUSCO Giuseppe C. F.:FSC GPP 67L15L 254A - Estinzione per decadenza dell'autorizzazione al recupero ambientale di cui al D.D. n. 1163/01 - Attivazione procedura di esecuzione in danno dei lavori di recupero ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n. 1163 del 10.05.2001, la ditta Fusco Giuseppe è stata autorizzata ad eseguire lavori di recupero ambientale fissando in nove mesi i tempi di attuazione;
- successivamente in relazione alla documentazione prescritta, acquisita in data 06.12.01, il termine per l'ultimazione dei lavori di recupero rimaneva fissato al 06.09.02;
- a fronte di specifica istanza della ditta Fusco, con provvedimento di questo Settore n. 10182 del 20.09.02, rinnovandosi i tempi inizialmente già concessi, veniva formalizzata al 06.06.03 l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale;
- predetti lavori hanno subito alcune sospensioni, comunicate dalla ditta e giustificate da problemi di carattere economico-finanziario, da guasti a mezzi meccanici operanti nelle attività di recupero, nonché dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso impraticabile il sito di cava:
- prima della scadenza del provvedimento n. 10182/02, la ditta Fusco Giuseppe, in riferimento a quanto già rappresentato circa la sospensione delle attività di recupero, ha presentato in data 26.03.03, prot. reg. 50375 del 28.03.03, ulteriore istanza di proroga richiedendo un periodo di mesi 12:
- in data 06.02.04, sono stati effettuati da funzionari di questo Settore accertamenti in cava al fine di verificare la possibilità di concessione della proroga; gli esiti di tale sopralluogo sono contenuti nel verbale di vigilanza n. 436/04, dal quale si rileva lo stato di avanzamento dei lavori giunti nella prima fase delle tre indicate, articolate in tre mesi ciascuna;
- pertanto, con provvedimento n. 335288 del 19.04.2005, non presentandosi le condizioni tecnicoamministrative per il rilascio di un ulteriore proroga, la ditta Fusco è stata diffidata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 13 della L.R. 54/85 e s. m. ed i., all'ultimazione degli interventi di recupero ambientale, entro 90 gg. dalla notifica della stesso avvenuta il 22.04.05;
- in data 06.05.2005, la ditta Fusco, con istanza prot. reg. n. 393121, nel comunicare di essere impossibilitata all'esecuzione di detti lavori per gravi motivi di salute ha chiesto una sospensione di 50 gg;
- questo Settore, con nota n. 430785 del 17.05.2005, ha ritenuto ammissibile detta richiesta, fissando la ripresa dei lavori al 25.06.2005 e la scadenza al 08.09.2005;
- in data 10.10.2005, la ditta Fusco ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi, ritenendo che per l'ultimazione degli stessi mancava la sola messa in opera dell'impianto vegetazionale;
- con sopralluogo del 02.11.2005 di cui al verb. Reg. Vig. n. 559 è stato accertato la mancata esecuzione del recupero ambientale, ovvero la mancata esecuzione di interventi quali il rimodellamento del sito di cava secondo il progetto approvato e la posa in opera dell'impianto vegetazionale;
- con nota in data 24.02.2006, prot. reg. n. 193180 del 01.03.2006, la ditta Fusco ha comunicato che le opere di sistemazione ambientale erano ultimate;
- con successivo sopralluogo in data 12.05.2006 di cui al Reg. Vig. n. 588 è stato appurato, in ordine alla conformità del progetto di recupero ambientale approvato, che non si è provveduto a realizzare il canale di guardia a monte del ciglio superiore di cava, non è stato abbattuto lo sperone roccioso in posizione centrale dell'area di cava, non è stato smantellato l'impianto di frantumazione e vagliatura. Rispetto a tali mancati interventi, il sig. Fusco, direttore responsabile di cava, ha dichiarato, tra l'altro, che l'impianto stesso non è stato smantellato in quanto è autorizzato con concessione edilizia ed è necessario per le attività produttive;
- in sede di predetto sopralluogo è stato prescritto l'esecuzione di un rilievo topografico rappresentativo dello stato dei lavori;

- in riscontro, la ditta Fusco Giuseppe ha presentato,in data 12.06.2006 prot. reg. n° 510601, i grafici illustrativi dello stato dei luoghi e degli interventi eseguiti;
- pertanto, sulla scorta dei rilievi topografici e dalle verifiche tecniche eseguite in sito, l'attuale stato dei luoghi non può ritenersi come definizione del recupero ambientale, necessitando ancora di interventi finalizzati al rimodellamento dell'area di cava, ed alla rivegetazione dei piazzali, conformemente al progetto approvato;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta, preso atto di quanto prescritto da questo Settore in sede di sopralluogo con verbale n. 588 Reg. Vig. del 12.05.2006, ha redatto gli elaborati grafici dello stato dei lavori, acquisiti al prot. reg. n. 510601 del 12.06.2006;
- con nota in data, 26.05.2005, la ditta ha comunicato che non smantellava gli impianti ubicati nell'area di cava, in quanto gli stessi ricadono secondo il P.R.G. del Comune di Torrecuso in area soggetta ad attività estrattiva e sono stati realizzati con concessione edilizia n. 13 del 16.04.1980 prot. n°799; successivamente, la stessa ditta procedeva, sempre nell'ambito del sito di cava ai fini di un più funzionale utilizzo e per motivi di sicurezza, allo spostamento di detti impianti;
- gli elaborati di cui sopra, per quanto comunicato dalla Ditta, rappresenterebbero lo stato finale dei lavori,rispetto alla cui esecuzione, comunque, non risultano realizzati taluni interventi previsti in progetto;
- detti elaborati, unitamente a quanto rilevato con sopralluoghi di vigilanza del 12.05.2006 e del 02.06.07, forniscono elementi tecnici dai quali si desume la mancata realizzazione di interventi previsti in progetto;
- la ditta ha garantito il recupero ambientale mediante polizza fidejussoria n. 108513130407.10 della La Stella Finanziaria S.p.A., per un capitale massimo garantito di €. 50.000,00 pari al 75% del piano finanziario approvato, con scadenza il 02.12.2007 in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n°17/95;
- la ditta ha effettuato per l'attività estrattiva pregressa pagamenti a sanatoria degli oneri di convenzione per un importo di €. 17.230,37;
- che il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Gestione del Comune di Torrecuso ha attestato, con nota n. 7584 del 26.11.2001, che la ditta Fusco Giuseppe ha eseguito nell'ambito del territorio comunale lavori per conto dello stesso per un importo pari agli oneri di convenzione dovuti in €. 17.230,37.

PRESO ATTO CHE:

dalle verifiche effettuate, anche sulla base di un attento raffronto grafico-documentale e da quanto è emerso in ultimo con sopralluogo in data 08.06.07, Reg. Vig. n. 689 lo stato dei luoghi non può ritenersi come definizione degli interventi di recupero ambientale secondo quanto previsto nel progetto a suo tempo approvato;

RILEVATO CHE:

- dalle attività di recupero, di cui all'autorizzazione emanata con Decreto Dirigenziale n. 1163/01, così come desumibile dagli elaborati tecnici dello stato finale dei lavori ed in particolare dalle notazioni tecniche riportate circa la mancata attuazione di determinati interventi nonché da tutte le verifiche effettuate in cava ed in particolare con il sopralluogo n. 689 del 08.06.2007, si rileva, in via definitiva, che non ci sono gli elementi sufficienti per considerare i lavori come avvenuto recupero ambientale dell'area;
- pertanto, l'attività stessa debba cessare, rimandando le eventuali successive attività di recupero della cava a nuove soluzioni progettuali compatibili anche con i dettami normativi del PRAE;
- tutti i provvedimenti adottati da questo Settore autorizzazioni, proroghe e diffide volti, evidentemente, a perseguire il precipuo fine del recupero ambientale, risultano disattesi proprio in tale scopo;
- motivazioni di ordine amministrativo e tecnico, legate all'iter della pratica e alla mancata esecuzione degli interventi di recupero così come da progetto approvato, muovono nel senso di dover dichiarare la decadenza dell'autorizzazione di cui al D.D. n°1163/01;

- la mancata esecuzione degli interventi previsti in progetto, per quanto già prodotto in atti amministrativi, dà luogo alla definizione delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 13 e 17 della L. R. n. 54/85 e s. m. e i. già attivata con la succitata diffida n.335288/05;
- rimane salva l'attività produttiva presente nell'ambito del sito di cava giusta autorizzazione comunale n. 13/80, rendendo necessario in proposito procedere con specifiche misure di salvaguardia e di sicurezza distinguendosi con opportune opere (recinzioni, cartellonistica, avvisi di pericolo) tra area di cava e impianto produttivo.

VISTO

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L. n. 241/90 e s. m. e i.
- la L.R. 13.12.1985 n. 54/85 e s.m. e i.
- il D.Lgs. n. 624/96;
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 03.06.2000:
- la Delibera di G.R. n. 5473 del 15.11.2002:
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 06.08.2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22.10.2004;
- il D.D. del Coordinatore dell' A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario n.116 del 14/11/05.
- il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 dal Commissario ad Acta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione organizzativa Cave e Torbiere e su conforme proposta del responsabile del procedimento che ne ha attestato la regolarità secondo le procedure in vigore,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui devono considerarsi integralmente riportate,

- 1. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 13 della L.R. 54/85 e s.m. e i. l'estinzione per decadenza dell'autorizzazione di cui al D.D. 1163/01 inerente ai lavori di recupero ambientale al-la località Torrepalazzo del Comune di Torrecuso foglio 3 p.lle 18-25-129-130-131, già rilasciata al sig. Fusco Giuseppe, nato a Torrecuso (BN) il 15.07.1967 ed ivi residente alla località Torrepalazzo nella qualità di proprietario dei suoli ed esercente l'attività di recupero ambientale della cava:
- 2. ai sensi dell'art. 28, c. 1 e dell'art. 6, c.4 della L.R. n. 54/85 e s. m. ed i., l'attivazione della procedura per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale in danno,provvedendo d'Ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Si precisa che, relativamente a quanto disposto, si rendono quanto mai opportune e necessarie, anche nell'ambito delle attività di coordinamento e protocolli d'intesa instauratisi con il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed il Comando di Polizia Provinciale, l'esecuzione da parte dei predetti Enti di periodiche visite ispettive sul sito di cava a verifica dello stato di cessazione delle attività;

Avverso al presente provvedimento, in relazione ai dettami della legge 241/90, potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica;

Il presente provvedimento e rimesso:

Alla Regione Campania – Settore B.U.R.C. per la pubblicazione;

Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. 12 – Napoli;

Alla Regione Campania - Coordinatore A.G.C. LL.PP. - Napoli;

Alla Regione Campania Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio – Napoli;

Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste - Benevento;

Al Comune di Torrecuso per la notifica alla Ditta Fusco Giuseppe, nato a Torrecuso il 15.07.1967 ed ivi residente alla c/da Torrepalazzo;

Al Comune di Torrecuso, alla Comunità Montana del Taburno, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Benevento, la Stazione Carabinieri di Paupisi, all'Amministrazione Provinciale di Benevento –

Benevento, 18.07.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Vincenzo SIBILIO